

Interreg

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
ITALIA SVIZZERA - ITALIE SUISSE - ITALIEN SCHWEIZ



UNIONE EUROPEA



PRIMO BANDO



Fase 1 - Manifestazione d'interesse

Allegato 2 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

LOCALIZZAZIONE PROGETTI E PARTNER – RESPONSABILITA' DEL CAPOFILA DI PROGETTO E DEL CAPOFILA SVIZZERO

LOCALIZZAZIONE DI PROGETTI E PARTNER

Sono ammissibili le attività progettuali localizzate:

- in Regione Autonoma Valle d'Aosta
- nelle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia)
- nelle Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola (Regione Piemonte)
- nella Provincia Autonoma di Bolzano.
- nel Cantone Ticino
- nel Cantone dei Grigioni
- nel Cantone Vallese

Possono presentare progetti soggetti pubblici e privati con sede - legale o operativa - localizzata in Regione Autonoma Valle d'Aosta, in Provincia Autonoma di Bolzano, nelle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese (Regione Lombardia), Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola (Regione Piemonte), nei tre Cantoni Ticino, Grigioni, Vallese.

CLAUSOLA DI FLESSIBILITA'

Potrebbero tuttavia presentarsi situazioni in cui per alcuni progetti, al fine di accrescere le ricadute e/o valorizzare i risultati, potrebbe risultare vantaggioso, per il Programma, sostenere attività localizzate fuori dallo spazio di cooperazione.

Inoltre, anche beneficiari italiani con sede esterna ai territori italiani dello spazio di cooperazione, potrebbero realizzare attività progettuali ubicate nello spazio di cooperazione o per il suo beneficio diretto.

L'ammissibilità delle spese progettuali - parte italiana - a seconda dell'ubicazione di attività e beneficiari è regolata dall'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, che stabilisce che un progetto può essere attuato, in tutto o in parte, fuori dall'area di Programma solo rispettando le seguenti condizioni:

- a) il progetto è a beneficio dell'area di programma;
- b) l'importo totale di finanziamento FESR per le attività di progetto ubicate al di fuori dei territori italiani dello spazio di cooperazione non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di Programma;
- c) gli obblighi delle Autorità di gestione e di Audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit del progetto sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione.

In applicazione di tale norma, il Programma di Cooperazione Italia / Svizzera 2014 – 2020 applica le seguenti clausole di flessibilità:

1. **Localizzazione di attività progettuali all'esterno dell'area di cooperazione:** per i territori italiani potranno essere finanziate, in casi debitamente motivati, attività progettuali localizzate fuori della parte europea dello spazio di cooperazione purché tali attività siano a beneficio dell'area di Programma ed il contributo di parte italiana per le stesse non superi il 20% del budget italiano di progetto.

L'applicazione di tale eccezione è contemplata per i territori elvetici sulla base di specifici accordi a garanzia della condizione "c" dell'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Le attività progettuali di tipo promozionale e di sviluppo delle capacità, che sono a beneficio dell'area di Programma, possono essere realizzate anche al di fuori dell'area di Programma senza concorrere al tetto del 20% di cui sopra (articolo 20, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1299/2013).

2. **Localizzazione dei beneficiari esterni all'area di cooperazione:** la partecipazione al Programma da parte di tali beneficiari è possibile solo in qualità di partner e non di Capofila e l'importo del budget assegnato al beneficiario è limitato ad una quota del 20% della parte italiana del budget di progetto.

All'applicazione di tali limitazioni fa eccezione la partecipazione di Enti pubblici italiani in Regione Lombardia e Regione Piemonte con sede esterna alle Province di Como, Sondrio, Lecco, Varese, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola, ma le cui competenze istituzionali riguardino tutto il territorio regionale.

In questi casi i beneficiari possono assumere anche il ruolo di Capofila e per il rispetto del tetto del 20% sono da computare le sole spese di personale, spese d'ufficio e amministrative, spese di viaggio e soggiorno afferenti a sedi di lavoro collocate all'esterno delle Province sopra dette.

Nell'ambito di uno stesso progetto, il rispetto del tetto del 20% si riferisce alla sommatoria sia delle spese per attività progettuali al di fuori dell'area europea di cooperazione (ai sensi della clausola di flessibilità 1 sopra specificata) sia delle spese effettuate da beneficiari localizzati al di fuori dell'area di cooperazione (ai sensi della clausola di flessibilità 2 sopra specificata).

RESPONSABILITA' DEL CAPOFILA ITALIANO DI PROGETTO E DEL CAPOFILA SVIZZERO

Per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia / Svizzera 2014/2020 il **Capofila di progetto** deve essere individuato tra i beneficiari italiani e deve avere sede nell'area italiana di Programma, con la sola possibile eccezione di Enti pubblici italiani in Regione Lombardia e Regione Piemonte.

Il **Capofila italiano di progetto** firma con l'Autorità di Gestione la convenzione di finanziamento con la quale si assume gli impegni derivanti dai compiti previsti dai Regolamenti, qui sotto richiamati. Il modello di convenzione fra l'Autorità di Gestione e il Capofila verrà messo a disposizione dei presentatori di progetto al momento dell'emanazione del bando.

Il **Capofila** italiano di progetto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1299/2013:

- a) stipula una convenzione partenariale con gli altri beneficiari di parte italiana con cui assume accordi per garantire, tra l'altro, la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte italiana del progetto, ivi comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente percepiti dai partner italiani;
- b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intero progetto, anche con riferimento alle attività progettuali condotte dai partner svizzeri;
- c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari italiani siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto, anche nel rispetto della convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione;
- d) assicura che le spese dichiarate dagli altri beneficiari italiani siano state oggetto di verifica da parte dei controllori.

Il beneficiario **Capofila italiano di progetto** garantisce inoltre che gli altri beneficiari italiani ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo del contributo concesso senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto di ridurre le somme a favore degli altri beneficiari italiani.

Tra i beneficiari svizzeri è individuato **un Capofila svizzero**, referente unico nei confronti del Capofila italiano di progetto, del delegato cantonale e della Coordinazione svizzera.

Per gli aspetti relativi all'avanzamento fisico delle azioni progettuali di competenza del partenariato elvetico il **Capofila svizzero**:

- a) si assume la responsabilità di garantire la completa realizzazione delle azioni svizzere previste dal progetto raccordandosi con il Capofila italiano di progetto;
- b) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari svizzeri, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, siano state sostenute per l'attuazione del progetto e

corrispondano alle attività concordate dal partenariato di progetto;

c) fornisce al Capofila italiano di progetto e alla Coordinazione Svizzera i dati per la presentazione dei rapporti di attuazione e per tutta la reportistica di Programma;

d) è tenuto ad informare tempestivamente il Capofila italiano di progetto di eventuali criticità di avanzamento.

Per gli aspetti finanziari e contabili relativi ai finanziamenti svizzeri, il **Capofila svizzero**:

a) garantisce la corretta gestione dei fondi stanziati per la parte svizzera del progetto, comprese le risorse messe a disposizione a titolo di autofinanziamento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Decisione di aiuto, emanata dal proprio Cantone e dalla Coordinazione regionale Interreg, e dei criteri generali di ammissibilità delle spese;

b) compila i moduli per le richieste di rimborso delle spese sostenute (rimborsi intermedi e saldo);

c) garantisce il versamento dei contributi concessi agli altri beneficiari svizzeri secondo quanto indicato, senza dedurre o trattenere alcun importo né addebitare oneri specifici o di altro genere.